

DISCIPLINARE REGIONALE PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SELETTIVA - S.V. 2021/2022

ART.1 - LUOGHI DI PRELIEVO

I luoghi di prelievo sono quelli indicati nei piani approvati con Decreto da ciascun ufficio territoriale competente in materia di caccia della Regione.

ART. 2 – MODALITA' DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO

Nello svolgimento di tutte le attività, comprese quelle propedeutiche, connesse e correlate al prelievo selettivo del cinghiale e previste dalla normativa, dovrà essere sempre garantito il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI; tutte le attività consentite dovranno in ogni caso svolgersi nel pieno rispetto di tutte le disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

I Selecacciatori devono attenersi ai regolamenti regionali e al calendario venatorio per il prelievo di selezione degli ungulati 2021/22.

Ad ogni selecacciatore ammesso è consentito prelevare il numero di cinghiali previsto dall'atto autorizzativo individuale.

- 1) Lo sparo deve avvenire da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.
- 2) La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.
- 3) Prima di intraprendere l'azione di caccia in selezione:
 - il cacciatore che opera nell'ambito dei DG-cinghiale e/o in zona C deve compilare l'apposita scheda di uscita/rientro rilasciata dagli ATC territorialmente competenti;
 - il cacciatore che opera nell'ambito di AFV o AATV deve compilare la scheda di uscita/rientro rilasciata dal titolare dell'Azienda;

Al termine dell'azione di caccia va completata la compilazione della scheda uscita/rientro.

Le schede sono conservate dai cacciatori di selezione e fornite agli ATC a fine stagione venatoria per il tramite dei Capidistretto. Per le AFV e AATV le schede sono consegnate giornalmente ai concessionari o loro incaricati che trasmetteranno le stesse a fine stagione venatoria.

- 4) Durante l'azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
 - tesserino venatorio Regionale per la caccia di selezione debitamente compilato;
 - autorizzazione specifica all'esercizio in caccia di selezione rilasciata dagli ATC o dal titolare di AFV o AATV per i relativi territori di competenza;

- contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall'ATC o dal titolare dell'Azienda;
- scheda di uscita/rientro.

5) Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:

- apporre tra l'arto posteriore ed il tendine d'Achille della spoglia dell'animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dagli ATC competenti o dal titolare di AFV o AATV prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
- fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull'automezzo per il trasporto;
- contattare un abilitato misuratore biometrico, tra quelli indicati dall'ATC di appartenenza o dal titolare di AFV o AATV, con il quale provvedere alla compilazione della scheda di abbattimento entro 6 ore dal prelievo.

6) In caso di ferimento il cacciatore deve:

- attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l'eventuale azione del cane da traccia;
- conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschluss);
- contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dagli ATC competenti o dal titolare di AFV o AATV per l'avvio delle procedure di recupero attraverso l'uso del cane da traccia abilitato.

7) In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l'ufficio veterinario dell'AUSL competente per territorio.

8) E' consentito il "tiro sanitario", cioè l'abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati ma nel rispetto di quanto previsto dal calendario venatorio regionale) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal selescacciatore incompatibili con la sopravvivenza. In caso di "tiro sanitario" è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell'animale. Il tiro è dichiarato "sanitario" dall'ATC competente.

9) Il capo abbattuto come "tiro sanitario" sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta.

10) E' comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per il periodo.

ART. 3 - DISPOSIZIONI SANITARIE

- 1) Tutti i capi abbattuti devono essere sottoposti a visita ispettiva veterinaria con l'osservanza delle disposizioni sanitarie adottate con la DGR 344 del 10.04.2017.
- 2) La visita è a carico del soggetto autorizzato che ha effettuato l'abbattimento (selecacciatore).

Si richiama in ogni caso il rispetto:

- della DGR 186 del 24.02.2020 in materia di indicazioni operative di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio di talune malattie animali
- del Decreto Presidenziale n. 150/2020 e di ogni altra disposizione anche di futura emanazione inerente la prevenzione e/o il contenimento della malattia di peste suina

ART. 4 - RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI

- 1) Ogni 30 giorni dall'avvio della caccia al Cinghiale in selezione i selecacciatori ammessi al prelievo in territorio di caccia programmata devono comunicare, per il tramite dei Capidistretto, alla segreteria dell'ATC. di riferimento gli abbattimenti realizzati.
- 2) Entro il 30 marzo 2022 ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cinghiale in territorio di caccia programmata deve consegnare per il tramite dei Capidistretto all'A.T.C. di riferimento:
 - a) Il blocco delle schede di Uscita/Rientro;
 - b) le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
 - c) le fascette inamovibili non utilizzate;
 - d) la documentazione attestante la sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.
- 3) I selecacciatori che operano nelle AA.FF.W. o AA.AA.TT.W. che fanno gestione della specie devono restituire le schede di Uscita/Rientro e di Abbattimento all'Azienda a fine giornata di caccia. L'Azienda tiene un registro sintetico giornaliero delle attività realizzate e, al termine della stagione venatoria, lo consegna alla Regione Marche unitamente alle schede di abbattimento compilate dai selecacciatori complete della documentazione ASUR attestante l'avvenuta sottoposizione a visita sanitaria per ciascun capo abbattuto.

ART. 5 – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Il mancato rispetto delle norme di cui al presente disciplinare, oltre alle sanzioni ove previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari. In ogni tipologia di provvedimento sottoposto per "giornata" è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento.
- 2) In ogni caso, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, si procede nel rispetto del principio di proporzionalità, in relazione alla gravità dell'infrazione, desunta dalla condotta tenuta nella circostanza dagli autori dell'illecito, dal loro ruolo assunto nel contesto venatorio, e valutato il grado di colpevolezza relativo a dolosità o colposità dell'azione o dell'omissione. La gravità della violazione è altresì desunta dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione o dell'omissione.

3) Provvedimenti a carico dei selegacciatori di Cinghiale:

- a) per l'abbattimento delle femmine adulte di Cinghiale nei periodi non consentiti sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate un massimo di 20 giornate consecutive;
- b) per la detenzione o l'uso di armi non consentite o di munizioni spezzate, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
- c) per l'abbattimento di specie diverse dal Cinghiale durante l'azione di caccia selettiva, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
- d) per l'abbattimento di Cinghiali in numero superiore a quello autorizzato, sospensione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
- e) per esercizio venatorio in selezione in tempi, orari o in luoghi non consentiti, sospensione dell'autorizzazione di un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
- f) per tentato raggiungimento di un punto di sparo con l'arma carica, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate;
- g) per sparo all'animale ad una distanza superiore a 150 mt, sospensione dell'autorizzazione un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate;
- h) per il mancato possesso durante l'attività venatoria della prevista documentazione, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate;
- i) mancata consegna a fine stagione della documentazione di cui all'art. 4 punto 2, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate;
- j) per compilazione non conforme della scheda di uscita/rientro, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 10 giornate consecutive;
- k) per sparo effettuato in movimento o su animale in movimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;
- l) per trasporto su qualsiasi mezzo di spoglia di Cinghiale abbattuto senza apposita fascetta fornita dall'A.T.C., A.F.V, A.A.T.V., sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 30 giornate ad un massimo di 40 giornate consecutive;
- m) per mancata compilazione della scheda di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 5 giornate ad un massimo di 15 giornate consecutive;
- n) per omessa comunicazione al Servizio di Recupero Ungulati Feriti, e/o per omessa comunicazione al Servizio Veterinario, (art. 2 p 6 e 7) sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 10 giornate ad un massimo di 20 giornate consecutive;

- o) per ritardata o omessa comunicazione mensile dei dati di abbattimento, sospensione dell'autorizzazione da un minimo di 2 giornate ad un massimo di 5 giornate consecutive;
- 4) Per tutte le infrazioni alle vigenti norme in materia venatoria di cui al presente disciplinare non specificatamente sanzionate si applica una sanzione da una giornata sino a 10 giornate consecutive.
- 5) E' da intendersi che tutte le infrazioni determinano provvedimenti cumulativi.
- 6) In caso di recidiva nella stessa stagione venatoria le sanzioni disciplinari sono applicate in ragione del doppio di quanto previsto dalla disposizione specifica.
- 7) Qualora i provvedimenti disciplinari non possano essere applicati nella stagione venatoria in cui le infrazioni sono state commesse, sono eseguiti nelle stagioni venatorie successive per diretta traslazione.
- 8) Per reati penali in materia venatoria, sospensione della funzionalità del titolo di "Cacciatore di ungulati con metodi selettivi" per una stagione venatoria.
- 9) Il provvedimento disciplinare può essere adottato anche qualora per i medesimi fatti sia pendente il provvedimento sanzionatorio amministrativo, ex L. 689/81.

ART. 6- PROCEDIMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- 1) Le notizie relative alle violazioni disciplinari debbono essere redatte dal personale preposto alla vigilanza venatoria, individuato dalla L. 157/92 e dalla L.R. 7/95, e possono essere rilevate anche dall'AT.C., dall' AF.V. o dall' A.AT.V.. In ogni caso le relazioni contenenti le ipotesi di violazione disciplinare devono pervenire alla Regione Marche per l'eventuale contestazione dell'illecito.
- 2) Le sanzioni disciplinari da comminare ai selettori sono decise, previo esame delle fattispecie, dalla Commissione Disciplinare istituita presso la Regione Marche. Il Dirigente della P.F. Caccia e Pesca nelle acque interne o suo delegato assume le funzioni di Presidente della Commissione Disciplinare, nomina e convoca i suoi componenti.
- 3) La Commissione Disciplinare, che si riunisce validamente con la presenza di tutti i componenti, è formata da:
- Il responsabile dell'ufficio decentrato regionale competente per territorio;
 - un dipendente della P.F. caccia e Pesca;
 - un appartenente al Servizio di Polizia Provinciale competente per territorio esperto in materia.

Ad ogni seduta viene nominato un segretario verbalizzante.

- 4) La Commissione, esaminata preliminarmente la notizia di violazione disciplinare, ove non ritenga di archivarla, la contesta all'interessato, predeterminando, contestualmente, la

misura della sanzione disciplinare da applicare in caso non sia presentata opposizione o richiesta di audizione.

- 5) L'avvio del procedimento disciplinare ed il relativo addebito è notificato all'interessato dal Presidente della Commissione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mani. Entro 15 giorni dalla data di ricevimento o di consegna, l'interessato può presentare alla Commissione, presso la struttura decentrata regionale competente per territorio, opposizione motivata scritta, corredata eventualmente da documentazione, o chiedere di essere sentito.
- 6) Decorsi inutilmente i termini del comma 5) o qualora l'opposizione sia tardiva, la Commissione Disciplinare Regionale trasmette al Dirigente della P F. Caccia e Pesca il verbale di contestazione contenente la sanzione predeterminata da applicare.
- 7) In ogni caso la Regione, con successivo provvedimento, irroga le sanzioni disciplinari secondo quanto verbalizzato dalla Commissione che si esprime con decisione motivata.
- 8) Il provvedimento disciplinare emesso a carico dell'interessato è notificato dalla Regione Marche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnato a mano con firma di ricevuta. La Regione comunica, altresì, l'archiviazione degli atti. Copia del provvedimento è inviato all'ATC., all'AFV. o all'AATV. interessate per territorialità.

ART. 7 - DISPOSIZIONI ALL'INTERNO DELLE AA.FF.VV. E AA.AA.TT.VV.

- 1) Ai sensi e per gli effetti del comma 7 ter dell'art. 9 del Regolamento Regionale n. 3/2012 il presente disciplinare trova piena applicazione all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV.
- 2) Le notizie di violazioni disciplinari rilevate all'interno delle AA.FF.VV. e AA.AA.TT.VV. dal titolare, dall'organo direttivo o dal personale a ciò preposto debbono essere comunicate, entro 5 giorni, alla Regione Marche.
- 3) L'omissione o il ritardo di cui al comma 2 del presente articolo sono valutate ai fini della sospensione/revoca dell'autorizzazione alla gestione della caccia alla specie Cinghiale in selezione all'interno dell'AFV. o AATV.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, restano comunque valide le prescrizioni, gli obblighi e divieti che le norme di riferimento dettano al riguardo.

ART. 9 - PUBBLICAZIONE

Il presente disciplinare è pubblicato, per tutta la stagione venatoria, presso la sede degli AA.TT.CC. e delle AA.FF.W. e AA.AA.TT.W. e sul sito della Regione Marche.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

PIANI DI GESTIONE E DI ABBATTIMENTO DEL CINGHIALE RIFERITI AL TERRITORIO DI COMPETENZA DEGLI AA.TT.CC., DELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE ED AGRITURISTICO VENATORIE DELLE MARCHE E RELATIVO CALENDARIO PER IL PRELIEVO IN FORMA SELETTIVA. STAGIONE VENATORIA 2021/2022”

- Calendario per il prelievo in selezione del cinghiale S.V. 2021/2022

Tempi di prelievo	Sesso	Classe gestionale
Dal 22 maggio al 30 settembre 2021	M e F	Tutte le classi ad eccezione delle Femmine accompagnate da piccoli in territorio della zona A di conservazione e della zona B *
Dal 2 ottobre 2021 al 14 marzo 2022	M e F	Tutte le classi

* Art. 4 comma 1 lett. a) e lett. b) del Regolamento regionale n. 3/2012;

Il prelievo degli ungulati in forma selettiva è consentito per cinque giorni alla settimana da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì e secondo quanto indicato nel Regolamento Regionale 23 marzo 2012, n. 3 "Disciplina per la gestione degli ungulati nel territorio regionale, in attuazione della legge regionale, 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)".

Il prelievo del cinghiale in forma selettiva deve avvenire, sia con il sistema della cerca che dell'aspetto, da fermo su animale fermo ed il raggiungimento del punto di sparo deve avvenire con arma scarica.

Il prelievo selettivo del cinghiale può avvenire, anche, da appostamento, previa autorizzazione regionale.

Al fine di limitare gli effetti negativi sulla salute umana, considerato il contenuto dell'Ordinanza del Consiglio di Stato del 23.10.2012 e della Valutazione Ambientale Strategica del PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale; parere motivato di VAS ai sensi del D.lgs. 152/2006, art. 15 e parere per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/1997, art. 5, si dispone l'utilizzo preferenziale di munizioni atossiche per la caccia agli ungulati al fine di giungere ad una auspicabile totale sostituzione delle munizioni contenenti piombo.

Tesserino di caccia

I cacciatori che praticano la caccia di selezione di ungulati sono dotati di apposito tesserino, secondo il modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e rilasciato dall'ATC di residenza. La riconsegna dei tesserini per la caccia di selezione agli ungulati avviene secondo le stesse modalità stabilite dall'articolo 29, comma 8 bis, della l.r. 7/1995.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
Divieti e limitazioni

I divieti e le limitazioni sono gli stessi previsti dalle vigenti disposizioni normative e di pianificazione.

In presenza di territorio coperto in tutto o per la maggior parte di neve è consentita la caccia di selezione al cinghiale ad eccezione della seguente condizione: coltre nevosa uniformemente distribuita superiore ai 20 cm di altezza.

- Piano di prelievo minimi e massimi e di selezione della specie cinghiale nel territorio ricadente nelle zone A e B di competenza degli AA.TT.CC. marchigiani:

ATC	DG	piano prelievo cinghiale minimo	piano prelievo cinghiale massimo	piano prelievo selezione cinghiale proposto da ATC	% del piano minimo per prelievo in selezione (calcolata su ID del POA)	Prescrizione Piano minimo di prelievo in selezione
AN1	A	210	650	123	15%	32
	B	110	240	159	20%	22
AN 2	A DG 1	110	310	115	25%	28
	A DG 2	150	500	185	20%	30
	B	310	480	255	25%	78
AP	A DG 1	182	488	48	25%	46
	A DG 2	61	520	38	25%	15
	A DG 3	232	465	44	20%	46
	B	56	60	8	12%	7
FM	A	233	493	69	30%	70
	B	74	223	11	12%	9
MC1	A	120	552	42	35%	42
	B	833	1.902	167	20%	167
MC 2	A DG 1	81	384	10	12%	10
	A DG 2	48	420	4	10%	5
	A DG 3	0	306	0	10%	0
	B	928	1.146	139	15%	139
PS 1	A DG 1	160	360	40	25%	40
	A DG 2	420	820	105	25%	105
	A DG 3	160	620	24	15%	24

Solo per i cacciatori

Nel 3 marzo 2017 la Corte d'Appello di Brescia condannò Pinco Pallino, solito nome di fantasia, per il reato di furto venatorio aggravato commesso con reti da uccellazione vietate, in assenza di licenza per la caccia; gli concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante predetta e gli inflisse la pena di sei mesi di reclusione e di 154 euro di multa. Da notare che in primo grado Pinco Pallino era stato assolto per particolare tenuità del fatto, ritenuta l'ipotesi prevista dalla legge 157/92 applicabile anche in caso di assenza di licenza di caccia: sarebbe comunque vietata l'attività con reti da uccellazione anche a chi fosse provvisto di licenza. Pinco Pallino propose ricorso per due motivi. Innanzitutto riteneva che la Corte d'Appello avesse erroneamente riqualificato il fatto come reato di furto aggravato, benché la fattispecie speciale di uccellazione prevista dall'articolo 30 della legge 157/92 fosse sempre configurabile nel caso in cui si catturino volatili

Le sanzioni previste dalla legge quadro sulla caccia si applicano solo a chi è in possesso di licenza; per gli altri vale il codice penale

di Damiano Cappellari

con mezzi diversi dalle armi da sparo, a prescindere dal possesso della licenza di caccia. Il secondo motivo deduceva la mancanza di motivazione della sentenza di appello. Ma la Cassazione stabilì che il ricorso era infondato.

Appianare le divergenze

Negli anni il rapporto tra la disciplina speciale contravvenzionale prevista per la caccia dalla legge 157/92 e le fattispecie sanzionate dal codice penale si è rivelato essere di non facile convivenza giuridica. Sul delitto di furto il percorso interpretativo è reso più impervio per il fatto che la legge 157/92, nello stabilire le sanzioni penali, ha anche disposto che nei casi previsti al primo comma dell'articolo 30 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. L'esclusione è stata sancita anche per le sanzioni amministrative previste dal successivo articolo 31. L'articolo 30 prevede, distinti al comma primo e ordinati con lettere, diversi reati contravvenzionali nei confronti di: chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, di silenzio venatorio, in parchi nazionali, regionali, riserve naturali, oasi protette; chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi in specie protette; chi esercita l'uccellazione. Il terzo comma recita espressamente: *"Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le*

disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi". Alla Corte di Cassazione si è dunque posto il problema relativo alla sopravvivenza della fattispecie di furto venatorio una volta entrata in vigore la disciplina speciale che, per la sua stringata formulazione, ha destato perplessità e divergenze ermeneutiche. Secondo un primo orientamento, il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora configurabile pur dopo l'entrata in vigore della legge 157/92 nel caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia. Tale linea interpretativa osserva come la legge 157/92 non escluda in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto furto venatorio; prevede al contrario la sua esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente circoscritti dalla prima parte dell'articolo 30 e da tutto l'articolo 31, cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo. Invece, il bracconiere del tutto privo di licenza - come risulta l'imputato nel caso in esame - non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche di esonero dell'applicabilità della fattispecie generale prevista come delitto contro il patrimonio; nei suoi confronti si riassume la forza precettiva del delitto di furto. La fauna venatoria rientra indiscutibilmente nel patrimonio indisponibile dello Stato. La Corte precisa però che esiste un'altra ►



opzione interpretativa che, anche se concorda sulla non esclusione assoluta del furto venatorio per effetto della legislazione speciale sulla caccia, non applica il delitto previsto dal codice penale alla condotta di uccellazione: è un'attività assolutamente vietata, che si sia o meno titolari di una licenza di caccia. Nel 2012 si era esclusa la possibilità di applicare la distinzione tra cacciatore di frodo e bracconiere nel caso in cui si commettesse una delle condotte venatorie comunque vietate previste dalle lettere e) e h) dell'articolo 30. In precedenza, in un'ipotesi contestata come tentato furto di uccelli sottratti al patrimonio dello Stato, si era data prevalenza interpretativa al comma terzo dell'articolo 30 quale norma speciale: la Corte aveva dunque annullato senza rinvio la sentenza di condanna per tentato furto, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato. Visto che si trattava di un fatto contestato come tentativo, non erano neppure applicabili le ipotesi contravvenzionali configurate nella legge.

Disciplina speciale

Veniamo al dunque. La Corte dice che altre pronunce, anche se non affrontano direttamente la questione del rapporto tra disciplina speciale contravvenzionale e reato di furto previsto dal codice penale, hanno approfondito il tema di reato di uccellazione e sancito alcuni approdi condivisibili. La legge 157/92 distingue l'uccellazione, che a norma dell'articolo 3 è sempre vietata, dall'attività venatoria che è consentita, se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge sulla caccia. Secondo l'orientamento costante della Corte, costituisce uccellazione

La sentenza analizzata è la 16981/2020, Corte di Cassazione, quinta sezione penale (data udienza 18 febbraio 2020).

qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi dalle armi da sparo (reti, panie o altri strumenti fissi), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili; costituisce invece esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica. Ciò che rileva, ai fini della sussistenza del reato di uccellazione, è il mezzo usato per la caccia; la distinzione legislativa opera in riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione dei selvatici catturati, poiché il legislatore ha voluto sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialità offensiva più indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili: consente infatti la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie e può arrecare al patrimonio avicolo un danno potenzialmente maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli mediante attività di caccia. La Corte intende collocare la fattispecie di uccellazione *"nell'ambito della disciplina specifica sulla caccia enunciata dal legislatore e di leggerla però in un'ottica sistematica e costituzionalmente orientata, entro un prisma interpretativo ispirato al giudizio di disvalore penale effettivamente alla base della valutazione normativa [...] Non può che concordarsi con l'orientamento che ritiene tuttora configurabile il reato di furto venatorio in capo a chi, privo di licenza di caccia, pratici attività assolutamente vietate secondo la legge 157/92 e, dunque, anche la condotta di uccellazione"*. E la spiegazione è presto detta: *"sarebbe illogico immaginare che, proprio là dove il legislatore ha inteso approntare la tutela più forte al suo patrimonio venatorio e indisponibile, sancendo l'assoluto divieto di tale attività anche per coloro i quali abbiano la licenza di caccia, tale tutela ne venga paradossalmente diminuita, prevedendo*

che sia coloro i quali abbiano la licenza e caccino in frodo, sia coloro i quali agiscano in assenza di essa non debbano vedersi puniti per furto venatorio, ovvero i bracconieri siano soggetti alla disciplina degli articoli 624 e 625 del codice penale nelle ipotesi meno gravi di violazioni di norme poste a disciplinare il dettaglio dello svolgimento delle attività di caccia e non in quella di uccellazione". Ma non è finita. *"L'orientamento che si condivide afferma la perdurante configurabilità del furto venatorio nei confronti del bracconiere privo di licenza di caccia, sempre e in qualsiasi ipotesi di violazione prevista dall'articolo 30 della legge 157/92"*. Infatti, conclude la Corte, *"le disposizioni sopraddette compongono una piattaforma sistematica che conduce fondatamente a ritenere che il sistema sanzionatorio della legislazione speciale sia orientato verso il cacciatore munito di regolare concessione-licenza, il quale violi i parametri dell'accordo contrattuale con lo Stato posto alla base di tale atto, e venga per questo perseguito"*.

Pinco Pallino, che risultava privo di licenza di caccia, è stato condannato per furto aggravato in un'ipotesi di uccellazione, per essere stato trovato in possesso di quattro reti molto lunghe, utili potenzialmente a intrappolare indiscriminatamente un consistente numero di volatili, nonché diverse specie di uccelli catturati in numero considerevole e sei dei quali morti a seguito della cattura. Ebbene, la Corte di Cassazione non può che convenire con l'impostazione della Corte d'Appello: pertanto, appare senza dubbio logica la scelta di ritenere configurabile a suo carico la fattispecie di furto aggravato piuttosto che quella, speciale e applicabile ai soli cacciatori muniti di licenza benché di frodo, per aver posto in essere attività del tutto vietate come quelle previste dall'articolo 30 della legge 157/92. Pertanto la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

